CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004545 - 16/03/2015
USCITA
Allegati : 0

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 16 MAR. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di CUNEO
Corso Nizza, 36
12100 Cuneo (CN)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 327/2014_Attività professionali _ ausiliario del giudice competenze iscritti sez. B dell'Albo

Con riferimento al quesito formulato in data 29 dicembre 2014 con il quale si chiede se l'iscrizione all'Albo dei Periti Penali e all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il tribunale sia consentita solo agli iscritti nella sez. "commercialisti" o anche agli iscritti nella sez. "esperti contabili" dell'Albo, si osserva quanto segue.

L'art. 15 delle disp. att. c.p.c. prevede che possano ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di specchiata condotta morale e risultano iscritti nelle rispettive associazioni professionali (da intendersi per costante dottrina come iscritti all'albo professionale).

L'albo dei consulenti tecnici è tuttavia ad efficacia limitata, non essendo vincolante per il giudice che può farsi assistere da un consulente non iscritto nell'albo dei CTU. Infatti, l'articolo 22 delle disp. att. c.p.c. dispone che le funzioni di consulente tecnico presso la Corte d'Appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Qualora il giudice affidi l'incarico ad iscritti in albi tenuti presso altri tribunali, ovvero a persone non iscritte in alcun albo, dovrà preventivamente sentire il presidente del Tribunale ed indicare nel provvedimento di nomina i motivi della scelta[1].

Per quanto riguarda l'Albo dei Periti, invece, occorre osservare che l'art. 67 e segg. delle disp. att. c.p.p. prevedono per l'iscrizione solo il possesso di una speciale competenza tecnica, senza richiedere

[1] Tale impostazione trova peraltro conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in due recenti pronunce ha affermato che *«le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista ... iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza ...., ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione»* (Cass., 30 marzo 2010, n. 7622 e Cass., 12 marzo 2010, n. 6050).

l'iscrizione in alcun albo professionale. Inoltre anche per la nomina dei periti il Giudice può nominare un soggetto non iscritto nell'albo tenuto presso il tribunale, indicando specificatamente nell'ordinanza di nomina i motivi della scelta.

Il nostro ordinamento professionale prevede espressamente, all'art. 1, comma 3, lettera d), che gli incarichi di ausiliario del giudice rientrano nella competenza tecnica dei soli iscritti nella sezione A dell'albo. Pertanto dovrebbe ritenersi preclusa agli iscritti nella Sezione B dell'albo la possibilità di richiedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici e dei periti. Rimane ferma per gli iscritti nella sezione B dell'Albo la possibilità di svolgere l'incarico qualora siano stati nominati discrezionalmente dal giudice in ragione della loro speciale competenza.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione